



 **REGIONE
PIEMONTE**

FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e, nella versione vigente, approvato con Decisione C(2019) 1469 del 19.02.2019

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10: Pagamenti agro climatico ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

Operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8

Bando n° 1/2019

Versione consolidata dell'allegato della Determinazione dirigenziale n. 335 del 15/04/2019, come modificata da:

M1 *Determinazione dirigenziale n. 553 del 16/05/2019*

Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità della Regione.

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
1.1 DEFINIZIONI	6
1.2 FINALITÀ	7
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	7
1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	8
1.5 BENEFICIARI	9
1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO	9
Elementi di riferimento (Baseline)	9
1.7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	13
PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI	13
2.1. OPERAZIONI ATTIVATE CON IL PRESENTE BANDO	14
2.2 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI	14
2.2.1 Descrizione degli interventi	14
2.2.2 Beneficiari	15
2.2.3 Criteri di selezione	15
2.2.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione	18
2.2.5 Impegni	19
2.2.6 Durata	21
2.2.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure	21
2.2.8 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1	22
2.2.9 Entità del premio annuale	23
2.3 - OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI.....	24
2.3.1 Descrizione del tipo di intervento.....	24
2.3.2 Beneficiari	24
2.3.3 Criteri di selezione.....	24
2.3.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione	25
2.3.5 Impegni	25

2.3.6 Durata	26
2.3.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	26
2.3.8 Entità del premio annuale.....	27
2.4 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA.....	28
2.4.1 Descrizione del tipo di intervento.....	28
2.4.2 Beneficiari	29
2.4.3 Criteri di selezione.....	29
2.4.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione	32
2.4.5 Impegni	33
2.4.6 Durata	35
2.4.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	35
2.4.8 Entità del premio annuale.....	35
2.5 Operazione 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.....	37
2.5.1 Descrizione del tipo di intervento.....	37
2.5.2 Beneficiari	37
2.5.3 Criteri di selezione.....	37
2.5.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione	38
2.5.5 Impegni	38
2.5.6 Durata	39
2.5.7 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	40
2.5.8 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti.....	40
2.5.9 Entità del premio annuale.....	40
2.6 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI.....	40
2.6.1 Cumulabilità fra impegni.....	40
2.6.2 Conversione degli impegni	41
2.6.3 Adeguamento degli impegni	41
2.6.4 Variazione delle superfici impegnate.....	41
2.6.5 Estensione delle superfici sotto impegno.....	42
2.6.6 Trasferimento degli impegni e dei terreni	42

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)	43
3.1 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	43
3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA	44
3.2.1 Modalità grafica	46
3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA	47
3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE.....	48
3.5 DOMANDA DI MODIFICA	48
3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA	49
3.7 SUCCESSIVE COMUNICAZIONI	50
3.7.1 Revoca parziale o totale	50
3.7.2 Richiesta di correzione di errori palesi	51
3.7.3 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore	51
PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE.....	52
4.1 COMPETENZE	52
4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	53
4.2.1 Assegnazione dei punteggi.....	53
4.2.2 Formazione delle graduatorie	53
4.2.3 Gestione delle graduatorie	54
4.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI.....	54
4.3.1 Principi generali dei controlli.....	54
4.3.2 Controlli amministrativi	55
4.3.3 Controlli in loco	56
4.3.4 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.....	57
4.3.5 Esiti dei controlli	57
4.3.6 Verbali di istruttoria	58
4.3.7 Chiusura delle istruttorie	59
4.4 REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO	59
4.4.1 Requisiti per il pagamento	59
4.4.2 Modalità di pagamento	59

4.5 SANZIONI NAZIONALI	60
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	60
5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	60
5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ..	61
5.3 PUBBLICAZIONI PREVISTE	61
5.4 RIESAMI/RICORSI.....	62
5.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/67962	
5.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	64
5.7 CONTATTI	66

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e al benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati dalle relative disposizioni nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013 ¹. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e, f, g, h) ;

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **superficie determinata**: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso**: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 640 del 2014 e s.m.i. e all'art. 2 del Reg. (UE) 1305 del 2013 e s.m.i.

1.2 FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità perseguite sono specificate in dettaglio nei capitoli relativi alle singole operazioni.

1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

Le operazioni interessate dal presente provvedimento sono le seguenti:

- 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili, suddivisa in 3 azioni,
- 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani,
- 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema, suddivisa in 3 azioni,
- 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

I bandi per il sostegno delle domande della Misura 10 sono stati emanati annualmente a partire dal 2016. Di seguito si riportano le deliberazioni della Giunta regionale che hanno destinato ai bandi delle operazioni oggetto del presente provvedimento importi derivanti da risorse di nuova attivazione o da minori utilizzi di risorse assegnate da bandi precedenti:

- DGR 29 marzo 2016, n. 21-3089 e s.m.i. avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e della misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020":
Risorse attivate:
 - 15,4 milioni di € per l'operazione 10.1.4,
 - 4 milioni di € per l'operazione 10.1.6,
 - 2,1 milioni di € per l'operazione 10.1.7,
 - 21 milioni di € per l'operazione 10.1.8;
- DGR 27 marzo 2017, n. 14-4814 avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2017: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di

pagamento) ai sensi della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8”,
 impiego di minori utilizzi delle risorse del bando dell’anno precedente per le 4 operazioni citate,

- DGR 13 aprile 2018, n. 13-6737 e s.m.i. avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9”.

Risorse attivate:

- 6,6 milioni di € per l’operazione 10.1.4,
- 0,9 milioni di € per l’operazione 10.1.7,

impiego di minori utilizzi delle risorse del bando dell’anno precedente per le operazioni 10.1.6 e 10.1.8.

Svolto l’accertamento di minori utilizzi dei fondi impiegati nei bandi degli anni precedenti derivanti anche dalle riduzioni effettuate nel corso delle istruttorie, la Giunta Regionale ha stabilito mediante la Deliberazione n. 34-8759 del 12/4/2019 la presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della Misura 10 per le 4 operazioni citate in precedenza, secondo i seguenti importi:

Operazione	10.1.4		10.1.6		10.1.7		10.1.8	
	Spesa pubblica totale (€)	di cui Spesa pubblica regionale (€)	Spesa pubblica totale (€)	di cui Spesa pubblica regionale (€)	Spesa pubblica totale (€)	di cui Spesa pubblica regionale (€)	Spesa pubblica totale (€)	di cui Spesa pubblica regionale (€)
TOTALE	1.600.000,00	273.024,00	440.000,00	75.081,60	2.000.000,00	341.280,00	300.000,00	51.192,00

Le risorse indicate rappresentano il budget da utilizzare nell’arco di un quinquennio a partire dal 2019.

L’importo totale per anno dell’operazione 10.1.4 viene ulteriormente ripartito in parti uguali tra le 3 azioni che la compongono e gestito secondo 3 graduatorie distinte.

L’operazione 10.1.7 verrà gestita in un’unica graduatoria per le 3 azioni che la compongono.

I 3 fondi componenti il sostegno della Misura 10, dell’Unione europea, dello Stato e della Regione compartecipano con le seguenti quote:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla

pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 del (>M1) 17 giugno 2019** ⁽²⁾. (<M1)

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

1.5 BENEFICIARI

Possono presentare domanda Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli³. I pagamenti dell'azione 10.1.7 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio. La tipologia di beneficiario è specificata nell'ambito della descrizione delle diverse operazioni cui si rimanda.

Come di seguito specificato per ciascuna operazione/azione oggetto del presente bando, le domande di sostegno ammissibili saranno ordinate in graduatoria e selezionate in base all'attribuzione di punteggi specifici e ai criteri di priorità applicabili a parità di punteggio.

1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO

La Misura 10, attraverso le operazioni in cui è articolata, sostiene l'attuazione di impegni agro-climatici-ambientali ad adesione volontaria di durata almeno quinquennale. Gli aiuti annuali previsti, riportati di seguito nella trattazione delle singole operazioni, sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (Unità di Bestiame Adulto) sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione dei relativi impegni.

Gli aiuti non possono oltrepassare i massimali per ettaro previsti per i rispettivi utilizzi del suolo dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013⁴, a eccezione dell'operazione 10.1.7 per la quale il PSR ha autorizzato il superamento del massimale. In caso di adesione a un'operazione e a uno o più impegni aggiuntivi oppure a più operazioni della misura 10 fra loro cumulabili, la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del relativo massimale. In questo caso il programma informativo abatterà in fase istruttoria il premio all'importo massimo previsto.

Elementi di riferimento (Baseline)

Gli impegni della Misura vanno al di là delle seguenti regole basilari.

a) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari

² (>M1) Termine stabilito in base al reg. (UE) 2019/766, in deroga all'art. 13 del reg. (UE) 809/2014, in combinato disposto con l'art. 12 del reg. (UE) 640/2014 (<M1)

³ Si applica la definizione di superficie agricola

⁴ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

agricoli ordinario; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

b) CONDIZIONALITÀ:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- Decreto Ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019) e, prima della sua pubblicazione, Decreto Ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 (GU n.80 del 6/4/2018, suppl. ord. n. 15)
- deliberazioni attuative della Giunta regionale.

Alla data di approvazione del presente provvedimento, la deliberazione che ha definito in ultimo a livello regionale le regole di condizionalità, in attuazione del D.M. n. 1867 del 18/1/2018, è la DGR n. 102-7428 del 3/8/2018 (BURP n. 32 del 9/8/2018), modificata dalla DGR n. 40-7741 del 19/10/2018 (BURP n. 43 del 25/10/2018),.

Si richiamano di seguito i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che costituiscono nel loro insieme le regole di condizionalità.

I - AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, al rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e ai divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate
E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”;
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali
Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;

- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

c) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
- Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

ATTENZIONE: Il rispetto degli obblighi di *baseline* sopra richiamati è condizione per percepire interamente gli aiuti della Misura. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate le regole basilari direttamente collegate a singoli impegni di ciascuna operazione.

Per gli impegni assunti ai sensi della Misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.⁵

Le operazioni 10.1.4 (azioni 2 e 3) e 10.1.7 (azioni 1, 2 e 3) prevedono una riduzione dei pagamenti nei casi in cui una quota degli impegni sia già compensata dal pagamento unico ai sensi del reg. (UE) 1307/2013, in quanto compresa nelle regole di condizionalità o del *greening*.

1.7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Alcune operazioni sono limitate a specifiche aree o colture oppure ad alcune specie e razze animali in funzione degli obiettivi ambientali da raggiungere e dei fabbisogni del territorio (condizioni critiche da contenere o migliorare oppure situazioni di pregio da tutelare).

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

⁵ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1. OPERAZIONI ATTIVATE CON IL PRESENTE BANDO

Il bando ha per oggetto le seguenti operazioni/azioni della misura 10, descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti:

10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili:

10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti

10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole

10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi ;

10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani;

10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:

10.1.7/1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide

10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi;

10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

2.2 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI

2.2.1 Descrizione degli interventi

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in foraggere permanenti di durata quinquennale (10.1.4/1), la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi (10.1.4/3) e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" attraverso l'adozione di un criterio di avvicendamento (10.1.4/2).

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente:
 - sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
 - limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
 - migliorare la conservazione del sistema suolo;
 - sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti aspetti ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE (<i>focus area</i>) sul quale agisce l'operazione					
	4a	4b	4c	5a	5d	5e
10.01.04	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Risparmio idrico	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	**	**	**		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.4/1: Conversione di seminativi in foraggere permanenti;
- 10.1.4/2: Diversificazione colturale in aziende maidicole;
- 10.1.4/3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

Le azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3 determinano benefici ambientali dovuti all'elevata capacità delle colture foraggere permanenti e delle fasce inerbite ai margini dei campi di immagazzinare il carbonio atmosferico, di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti fitosanitari su superfici in precedenza investite a seminativi e di ridurre il ruscellamento e il trasporto di inquinanti provenienti dalle coltivazioni.

L'azione 10.1.4/2 consente di conseguire, attraverso l'adozione di un criterio di avvicendamento, un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica "greening" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno. L'introduzione o l'accresciuta incidenza nell'ordinamento ambientale, in parziale sostituzione del mais, delle colture ammissibili al sostegno determinano benefici ambientali che comprendono:

- per cereali vernini, colza e ravizzone, i minori consumi idrici e la copertura autunnale e invernale del terreno;
- per le leguminose, la concimazione minerale ridotta o azzerata, l'azione a favore degli impollinatori e, nel caso di colture poliennali quali l'erba medica, la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per il girasole, le minori esigenze irrigue;
- per il sorgo, la riduzione dei trattamenti fitosanitari e le minori esigenze irrigue;
- per la canapa, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari;
- per i prati avvicendati, l'elevato sequestro di carbonio, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per i terreni ritirati dalla produzione, l'elevato sequestro di carbonio, l'assenza di trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno.

2.2.2 Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

2.2.3 Criteri di selezione

A ogni azione viene destinato un terzo delle risorse assegnate dal bando all'operazione 10.1.4. Verrà redatta una graduatoria per ciascuna azione (cfr par. 1.3), anche in considerazione del fatto che i criteri di priorità adottati a parità di punteggio per l'azione 10.1.4/2 si differenziano da quelli delle altre due azioni e che, per quanto riguarda queste ultime, il criterio relativo al rapporto fra la superficie oggetto di impegno e la superficie a seminativi penalizzerebbe l'azione 10.1.4/3 rispetto alla 10.1.4/1, in quanto applicabile (a differenza dell'azione 10.1.4/1) soltanto su strisce marginali di seminativi e non su interi appezzamenti. Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i seguenti criteri di selezione.

Azione 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti		
Azione 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole		
Azione 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi		
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree "Natura 2000":
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione (1)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN" (2)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN:
		- più del 50%: 6 punti
		- tra il 20% e il 50%: 3 punti
		- tra il 5% e il 20%: 1 punto
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI): fasce A e B	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano i bacini dei corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque (3)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali bacini:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree urbane	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale A (aree urbane e periurbane)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:
		- più del 50%: 8 punti
		- tra il 20% e il 50%: 4 punti
		- tra il 5% e il 20%: 2 punti

	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
Zona altimetrica di <i>pianura</i>	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono prevalentemente in zona di pianura e secondariamente in zona di collina.	zona altimetrica con la maggiore incidenza sui terreni oggetto di impegno: - pianura: 4 punti - collina : 2 punti
	<i>La sottomisura 16.5</i> prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale. Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. (4)	adesione a tali interventi coordinati: 8 punti
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (5)	Partecipazione a un progetto LIFE: 1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:		
- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi (soltanto per le azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3, poiché l'azione 10.1.4/2 deve essere applicata sull'intera superficie a seminativi dell'azienda);		
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti		
- agli imprenditori più giovani;		
- al sesso meno rappresentato in graduatoria		

(1) in mancanza della definizione della rete ecologica regionale, i relativi punteggi non sono attribuibili ad alcun beneficiario.

(2) le ZVN sono comprensive delle fasce fluviiali A e B del PAI.

(3) nella tabella seguente sono indicati i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

(4) In assenza del bando per la relativa sottomisura, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

(5) La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di sostegno.

Corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

CodiceID_Ci2015	Nome Corpo Idrico
106SS3D007PI	Agogna
206SS3D008PI	Agogna
306SS2T021PI	Arbogna
406SS1T033PI	Banna
506SS2T034PI	Banna
606SS2N989PI	Bealera del Corso
706SS1T035PI	Bealera del Molino
806SS1T036PI	Bealera Grossa del Molino
906SS2T048PI	Bendola
1005SS2N058PI	Borbore
1106SS4T067PI	Bormida

CodiceID_Ci2015	Nome Corpo Idrico
4305SS1N482PI	R. Sturella
4406SS1T496PI	Regrindo
4506SS1T524PI	Rio Calvenza
4606SS2T527PI	Rio Cardine
4708SS1N531PI	Rio Cervino
4806SS2T551PI	Rio dell'Acqua
4906SS1T555PI	Rio della Fame
5006SS2T556PI	Rio della Maddalena
5106SS1T565PI	Rio delle Mogliasse
5206SS2T587PI	Rio Essa
5306SS1T606PI	Rio Lavassina

1204SS2N076PI	Bronda
1306SS3D108PI	Cervo
1406SS3D117PI	Chisola
1506SS3F159PI	Curone
1606SS1T189PI	F.so della Acqua Nera
1706SS1T194PI	Favriasca
1806SS2T196PI	Fisca
1906SS1T203PI	Fosso delle Ossa
2006SS1T216PI	Gattola
2108SS1N227PI	Gherlobbia
2206SS1T232PI	Giardinetto
2306SS3T244PI	Grana
2406SS2D255PI	Grue
2506SS2T256PI	Guarabione
2606SS2T266PI	L'Arletta
2706SS2T267PI	L'Odda
2806SS2T274PI	Lemina
2906SS3F277PI	Lemme
3006SS2T297PI	Marchiazza
3106SS2T298PI	Marcova
3206SS2T307PI	Meletta
3306SS2T315PI	Molina
3405SS2N333PI	Nizza
3506SS2T337PI	Oitana
3606SS3F364PI	Pellice
3706SS1T378PI	Po Morto
3806SS1T421PI	R. del Vallone Di S. Andrea
3906SS2T450PI	R. Il Ronzano
40 05SS2N455PI	R. Maggiore
41 06SS1T466PI	R. Redabue
42 06SS1T481PI	R. Stampasso

5406SS2T607PI	Rio Lavassina
5506SS2T620PI	Rio Orbicella
5606SS2T621PI	Rio Pascoto delle Oche
5706SS1T645PI	Rio Talu
5804SS2N039PI	Rio Torto
5906SS2T659PI	Rioverde
6006SS2T976PI	Roggia Bona
6106SS2T679PI	Roggia Corsica
6206SS2T681PI	Roggia l'Ottina
6306SS2N985PI	Roggia Mora
6406SS2T686PI	Rotaldo
6506SS2T944PI	S.N.
6606SS2T701PI	Sabbiona
6706SS2T739PI	Stellone
6808SS2N796PI	Talloria di Castiglione
6905SS4N805PI	Tanaro
7006SS5T806PI	Tanaro
7106SS2T813PI	Tepice
7206SS2T812PI	Tepice di Brasse
7306SS2T815PI	Terdoppio Novarese
7406SS3T816PI	Terdoppio Novarese
7506SS3T973PI	Terdoppio Novarese
7605SS1N823PI	Tiglione
7708SS2N826PI	Tinella
7806SS2T843PI	Torto di Roletto
7905SS2N845PI	Traversola
8006SS1T894PI	Valle Repiano
8105SS2N929PI	Versa
82 05SS2N824PI	Tiglione
83 05SS1N520PI	Rio Bagna

2.2.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento). Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali conseguenti alla conversione in foraggere permanente, sulle superfici oggetto di impegno il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Come previsto dal PSR, l'intervento è applicabile anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4. del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati. Tali superfici infatti hanno mantenuto il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo⁶.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole)

L'azione è applicabile ad aziende in cui l'incidenza media del mais, attestata dall'anagrafe agricola regionale, sia risultata maggiore o uguale al 75% della superficie complessiva dei seminativi durante il periodo di riferimento 2011-2014 (nel quale i vincoli di "inverdimento" non erano in vigore). Pertanto deve trattarsi di aziende già attive durante il periodo di riferimento. In aziende che soddisfino tale requisito, l'azione richiede di conseguire un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui può essere assunto l'impegno, coincidente con la superficie complessiva dei seminativi aziendali, è pari a 3 ettari.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

L'intervento è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.

2.2.5 Impegni

L'operazione si articola in tre azioni che richiedono il rispetto dei seguenti impegni.

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

⁶ Linee guida della Commissione relative ai prati permanenti contenute nel documento "DS-EGDP-2015-02_FINAL".

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Coltivare per un quinquennio foraggiere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi. Le colture foraggiere ammissibili al sostegno sono <i>prato (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate), prato-pascolo</i> e altre <i>foraggiere di durata almeno quinquennale</i>. Le foraggiere permanenti devono essere seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Essendo richiesta dal PSR in termini generali, la semina delle foraggiere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell'azione 214.4 fino all'anno antecedente quello di assunzione dell'impegno. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggera permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature).</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2. <i>Eeguire gli sfalci</i> previsti dalla pratica ordinaria e <i>non effettuare trattamenti fitosanitari</i> sulle foraggiere permanenti oggetto di aiuto</p>	<p>Condizionalità:</p> <p><i>Effettuare gli sfalci delle foraggiere permanenti:</i> non collegato a vincoli di condizionalità.</p> <p><i>Utilizzo dei fitofarmaci:</i> il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni d'uso in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di protezione, il corretto stoccaggio, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 3. Conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i>, da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno.</p>	<p>Non pertinenti</p>

Azione 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

<p>Impegno 1 - Conformità alla diversificazione "greening". In aziende nelle quali prima dell'assunzione dell'impegno, nel periodo 2011-2014, l'incidenza media del mais sui seminativi era uguale o superiore al 75%, garantire in ogni anno del periodo di impegno la presenza sulla superficie a seminativi di almeno 3 colture, delle quali la principale può rappresentare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2. Adottare il seguente criterio di avvicendamento: - nessuna coltura annuale può ricorrere su una determinata particella per più di tre volte nel quinquennio e/o per due anni consecutivi; - su ciascuna particella oggetto di impegno si devono susseguire nell'arco del quinquennio almeno tre colture, tranne che in caso di inserimento di un prato avvicendato (almeno biennale) o di ritiro dalla produzione per almeno due anni (anche non consecutivi). Tali utilizzi del suolo, infatti, apportano maggiori benefici ambientali rispetto alle altre colture ammissibili, in virtù della riduzione o eliminazione dei trattamenti e della copertura del terreno per l'intera campagna agraria. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

Il divieto di coltivazione per più di tre anni su cinque comporta un'incidenza della coltura prevalente non superiore al 60% dei seminativi, invece del 75% consentito dalla pratica di "inverdimento" o, per aziende con non più di 10 ettari di seminativo, dell'incidenza pari o superiore al 75% riscontrata (quale criterio di ammissibilità) durante il periodo di riferimento.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture:

cereali autunno-vernini (anche in caso di semina primaverile), *colza*, *ravizzone*, *leguminose annuali*, *girasole*, *sorgo*, *canapa*, *erbaio annuale* (non intercalare), *prato avvicendato*, *ritiro dalla produzione con copertura vegetale continuativa* (in assenza di arature) eccetto che in caso di preparazione autunnale del terreno per un'eventuale coltivazione nella campagna successiva.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
---------------------------	--

<p>Impegno 1</p> <p>- realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale. Gli inerbimenti devono essere ottenuti da semente di specie autoctone che comprendano sole graminacee, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.), Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> L.), Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.), Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.).</p> <p>- gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.), gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000".</p> <p>Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. Le strisce inerbite devono essere seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. La documentazione di acquisto del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento.</p>	<p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2</p> <p>- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato)</p>	

2.2.6 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dall'11 novembre 2018.

2.2.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/1 non sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con quelli di altre operazioni della misura 10, per evitare il superamento dell'importo massimo per ettaro consentito dalla misura per le foraggere permanenti (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con altre misure del PSR 2014-2020, come indicato nella tabella seguente.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/2 sono cumulabili con quelli delle operazioni e misure indicate nella seguente tabella. L'azione 10.1.4/3 non è cumulabile con altri interventi.

		10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI	
		AZIONI	
		10,1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti	10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
		Manutenzione di nidi artificiali	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C
Sommersione invernale della risaia			
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo	C
		Apporto matrici organiche	C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C
10.1.5	AZIONI	distribuzione con interrimento immediato	C
		distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C C
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C C
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica		C C
13.1.1	Indennità compensativa		C C

2.2.8 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1

L'azione 10.1.4/1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.1 (produzione integrata), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale operazione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggiera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

2.2.9 Entità del premio annuale

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):
L'importo annuale del sostegno è di 450 euro/ha.

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole):
L'importo annuale del sostegno è di 435 euro/ha.

La diversificazione colturale richiesta dall'azione può beneficiare dell'aiuto nella misura in cui oltrepassa la baseline, la pertinente pratica di "inverdimento" (laddove applicabile) e le pratiche ordinarie. I pagamenti annuali vengono pertanto attribuiti alle colture ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) Azienda con superficie a seminativi <10 ettari.

Poiché l'azienda non è soggetta alla pratica di inverdimento "diversificazione colturale" e al principio del "non-double funding", si assume come riferimento la conduzione ordinaria dell'azienda nel quinquennio 2011-2014. L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede l'incidenza media di tali colture riscontrata nell'azienda in questione durante il periodo di riferimento. Tale incidenza è compresa fra zero e 25%, trattandosi di aziende in cui almeno il 75% dei seminativi era costituito dal mais.⁷

b) Azienda con superficie a seminativi >10 ettari.

L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede il 25% dei seminativi. (Il 25%, infatti, è la percentuale che la pratica di "inverdimento" richiede di destinare a colture diverse dalla principale, dal momento che quest'ultima non può superare il 75%).

Sia nel caso a) che nel caso b), nel caso in cui vi siano seminativi aziendali non ammissibili diversi dal mais (inclusi quelli non ammissibili perché utilizzati ai fini EFA), la procedura di calcolo verifica se la somma delle loro superfici raggiunge la superficie corrispondente alla percentuale di riferimento. La percentuale di riferimento è il 25% se la superficie dei seminativi supera i 10 ettari; altrimenti coincide con l'incidenza media (compresa fra zero e 25%) riscontrata nel periodo 2011-2014. La superficie dei seminativi ammissibili viene decurtata della quota necessaria per raggiungere, in aggiunta agli eventuali seminativi non ammissibili diversi dal mais, la percentuale di riferimento.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

L'importo annuale del sostegno è di 1.250 euro/ha, ridotto a 210 euro/ha per le superfici utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite).

I pagamenti relativi all'azione 10.1.4/3 non sono cumulabili con quelli di altri interventi.

I premi/ettaro sopra indicati, laddove cumulabili con quelli di altre azioni della Misura 10, non possono superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II⁸ del reg. (UE) 1305/2013.

⁷ Le linee guida della Commissione Europea "Technical elements of AEC measures" (novembre 2014), nell'allegato II, par. 3.1 (Farms subject to pillar I greening but to which one or more greening obligations do not apply), evidenziano che le disposizioni relative al doppio finanziamento non si applicano alle aziende esentate dagli obblighi "greening" esclusivamente a causa delle loro dimensioni (seminativi fino a 15 ha o 10 ha, rispettivamente nel caso della EFA e della diversificazione colturale).

⁸ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.3 - OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI

2.3.1 Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi di canidi, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiuta gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, innanzitutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture per il ricovero notturno.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.6	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.3.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale ed i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi.

2.3.3 Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Ove necessario potranno essere applicate procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno	1- Priorità per i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi.	5 punti per le aziende che utilizzano pascoli ricadenti in Comuni con pregressi eventi di predazione

essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla ricadenza della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche collina e montagna		2 punti per le aziende che utilizzano pascoli ricadenti in Comuni senza pregressi eventi di predazione
	2- Priorità per gli allevamenti di ovicaprini rispetto agli allevamenti di bovini ed equini.	4 punti per gli allevamenti ovicaprini
		2 punti per gli allevamenti bovini ed equini
	3- Priorità rispetto alla zona altimetrica dove si trova il pascolo	5 punti per le superfici a pascolo localizzate in montagna
3 punti per le superfici a pascolo localizzate in collina		

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno).

2.3.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- aderire all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale ed i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi;
- avere i cani iscritti all'anagrafe canina e che appartengano alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso;
- le domande devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300 € per azienda;

Il premio è cumulabile con il premio dell'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", in quanto i costi di questa operazione derivano dall'applicazione di impegni distinti e specifici da attivare per la difesa del bestiame, rispetto agli impegni obbligatori per la gestione eco-sostenibile dei pascoli. La mancata attivazione dei sistemi di difesa provoca l'abbandono progressivo dei pascoli in presenza dell'aumento del numero dei predatori.

A dimostrazione della appartenenza dei cani alle razze di cui sopra, i beneficiari, sono tenuti a produrre:

per i soggetti iscritti al Libro genealogico: copia del certificato ufficiale (pedigree);

per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico: certificazione di tipicità rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione composta da 3 Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da guardiania, ed individuati dalla Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta. La certificazione di tipicità dovrà essere allegata alla domanda (esclusivamente tramite piattaforma informatica).

2.3.5 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1: Impiego di cani da guardiania: presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente	Non previsto
Impegno 2: Custodia continuativa: presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria	Non previsto

Gli allevatori che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale ed i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi possono derogare dall'adesione all'operazione 10.1.9 e si impegnano per 5 anni ad adottare i sistemi di difesa per il bestiame condotto al pascolo in collina e montagna di cui al punto 1 (Impiego di cani da guardiania) e al punto 2 (Custodia continuativa).

La compilazione della domanda di sostegno richiede l'inserimento della razza canina e dei numeri di microchip.

L'eventuale sostituzione dei cani deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, esclusivamente tramite SIAP.

I microchip dei cani condotti in alpeggio devono essere inseriti sui modelli 7 di monticazione e demonticazione.

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati in precedenza, mantenuta per almeno 5 anni, e può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni ad eseguire gli impegni dell'operazione senza legami a particelle fisse, secondo la possibilità e le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47 del reg.(UE) 1305/2013.

2.3.6 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 15 maggio 2019.

2.3.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

A livello di superficie è cumulabile con l'operazione 10.1.9 e con la Misura 13.1.1. E' cumulabile con i pagamenti per UBA dell'operazione 10.1.8 e con il sostegno degli investimenti di cui alla Operazione 4.4.2.

2.3.8 Entità del premio annuale

L'entità del premio annuo è modulata in funzione della zona altimetrica:

- Collina: 50 euro/ettaro
- Montagna: 50 euro/ettaro

I premi annui di questa operazione sono cumulati con quelli previsti dall'operazione 10.1.9 "Gestione eco-compatibile dei pascoli" sulla stessa superficie. I premi cumulati tra le due operazioni divengono pertanto:

- Collina: 170 euro/ettaro
- Montagna: 160 euro/ettaro.

2.4 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

2.4.1 Descrizione del tipo di intervento

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio
- e secondariamente:
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
 - diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
 - migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.07	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***	**	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

Azione 10.1.7/1

L'azione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi, inoltre, favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

L'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso la manutenzione di investimenti effettuati secondo un approccio collettivo.

In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Azione 10.1.7/2

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. La loro densità di coltura deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle oggetto di intervento. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da una anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Azione 10.1.7/3

L'azione 10.1.7/3 richiede di realizzare, ai margini delle coltivazioni, superfici inerbite improduttive finalizzate a favorire la biodiversità. Inoltre, tali superfici tendono a tutelare la qualità delle acque riducendo l'inquinamento da fertilizzanti e fitofarmaci, a incrementare la dotazione di sostanza organica dei suoli e a contrastare l'erosione.

2.4.2 Beneficiari

- imprese agricole singole o associate,
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

2.4.3 Criteri di selezione

Per l'operazione 10.1.7 verrà predisposta un'unica graduatoria, comprendente le domande relative alle 3 azioni che la compongono (cfr par. 1.3). Le domande ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i seguenti criteri di selezione.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
<i>Aree protette</i> istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree "Natura 2000":
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella <i>rete ecologica regionale</i> (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione (1)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Nella parte generale della misura 10 sono indicate come prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali.	Fra le zone di particolare pregio ambientale si considerano, per le loro qualità paesaggistiche, i territori riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità, a seguito della loro individuazione a livello catastale.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in "area Unesco":
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
<i>Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile</i> ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
<i>Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i> (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN" (2)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN:
		- più del 50%: 6 punti
		- tra il 20% e il 50%: 3 punti
		- tra il 5% e il 20%: 1 punto
<i>Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</i> , individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17/6/2003 n.287-20269	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come vulnerabili da prodotti fitosanitari	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:
		- più del 50%: 6 punti
		- tra il 20% e il 50%: 3 punti
		- tra il 5% e il 20%: 1 punto
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI): fasce A e B	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
<i>Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento</i>	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano i bacini dei corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque. (3)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali bacini
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Tipologie areali A e B	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali A (aree urbane e periurbane) o B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:
		- più del 50%: 13 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti

I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo un approccio collettivo	Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. (4)	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (5)	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle domande con maggiore rapporto fra la superficie oggetto di impegno e la SAU; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria 			

(1) in mancanza della definizione della rete ecologica regionale, i relativi punteggi non sono attribuibili ad alcun beneficiario.

(2) le ZVN sono comprensive delle fasce fluiviali A e B del PAI.

(3) nella tabella seguente sono indicati i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

(4) In assenza del bando per la relativa sottomisura, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

(5) La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di sostegno.

Corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

CodiceID_Ci2015	Nome Corpo Idrico
106SS3D007PI	Agogna
206SS3D008PI	Agogna
306SS2T021PI	Arbogna
406SS1T033PI	Banna
506SS2T034PI	Banna
606SS2N989PI	Bealera del Corso
706SS1T035PI	Bealera del Molino
806SS1T036PI	Bealera Grossa del Molino
906SS2T048PI	Bendola
1005SS2N058PI	Borbore
1106SS4T067PI	Bormida
1204SS2N076PI	Bronda
1306SS3D108PI	Cervo
1406SS3D117PI	Chisola
1506SS3F159PI	Curone
1606SS1T189PI	F.so della Acqua Nera
1706SS1T194PI	Favriasca

CodiceID_Ci2015	Nome Corpo Idrico
4305SS1N482PI	R. Sturella
4406SS1T496PI	Regrindo
4506SS1T524PI	Rio Calvenza
4606SS2T527PI	Rio Cardine
4708SS1N531PI	Rio Cervino
4806SS2T551PI	Rio dell' Acqua
4906SS1T555PI	Rio della Fame
5006SS2T556PI	Rio della Maddalena
5106SS1T565PI	Rio delle Mogliasse
5206SS2T587PI	Rio Essa
5306SS1T606PI	Rio Lavassina
5406SS2T607PI	Rio Lavassina
5506SS2T620PI	Rio Orbicella
5606SS2T621PI	Rio Pascoto delle Oche
5706SS1T645PI	Rio Talu
5804SS2N039PI	Rio Torto
5906SS2T659PI	Rioverde

1806SS2T196PI	Fisca
1906SS1T203PI	Fosso delle Ossa
2006SS1T216PI	Gattola
2108SS1N227PI	Gherlobbia
2206SS1T232PI	Giardinetto
2306SS3T244PI	Grana
2406SS2D255PI	Grue
2506SS2T256PI	Guarabione
2606SS2T266PI	L'Arletta
2706SS2T267PI	L'Odda
2806SS2T274PI	Lemina
2906SS3F277PI	Lemme
3006SS2T297PI	Marchiazza
3106SS2T298PI	Marcova
3206SS2T307PI	Meletta
3306SS2T315PI	Molina
3405SS2N333PI	Nizza
3506SS2T337PI	Oitana
3606SS3F364PI	Pellice
3706SS1T378PI	Po Morto
3806SS1T421PI	R. del Vallone Di S. Andrea
3906SS2T450PI	R. Il Ronzano
40 05SS2N455PI	R. Maggiore
41 06SS1T466PI	R. Redabue
42 06SS1T481PI	R. Stampasso

6006SS2T976PI	Roggia Bona
6106SS2T679PI	Roggia Corsica
6206SS2T681PI	Roggia l'Ottina
6306SS2N985PI	Roggia Mora
6406SS2T686PI	Rotaldo
6506SS2T944PI	S.N.
6606SS2T701PI	Sabbiona
6706SS2T739PI	Stellone
6808SS2N796PI	Talloria di Castiglione
6905SS4N805PI	Tanaro
7006SS5T806PI	Tanaro
7106SS2T813PI	Tepice
7206SS2T812PI	Tepice di Brasse
7306SS2T815PI	Terdoppio Novarese
7406SS3T816PI	Terdoppio Novarese
7506SS3T973PI	Terdoppio Novarese
7605SS1N823PI	Tigllione
7708SS2N826PI	Tinella
7806SS2T843PI	Torto di Roletto
7905SS2N845PI	Traversola
8006SS1T894PI	Valle Repiano
8105SS2N929PI	Versa
82 05SS2N824PI	Tigllione
83 05SS1N520PI	Rio Bragna

2.4.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Per ciascuna delle tre azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro .

Azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide)

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, a condizione che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno la gestione favorevole all'ambiente di di aree umide, quali realizzazioni già finanziate nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano scaduti.

Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009) o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

2.4.5 Impegni

Le azioni in cui l'operazione è articolata richiedono il rispetto dei seguenti impegni:

Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20 o della misura 216 del PSR 2007-13.</p> <p>Le <i>formazioni arbustive e arboree</i> (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Le cure per la manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'irrigazione di soccorso; - il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici; - la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva; - la potatura di formazione e mantenimento. <p>Per la gestione delle <i>aree umide</i>, le attività di manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sistemazione e pulizia degli argini; - il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici; - il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca. 	<p>Condizionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BCAA7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi. -BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.

Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi. Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.

E' vietato trattare le superfici interessate dall'azione con prodotti fitosanitari, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; in particolare, gli eventuali interventi lungo i corsi d'acqua devono essere fatti nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a ridurre il rischio di inquinamento delle acque. Tali superfici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none">- effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile;- non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con prodotti fitosanitari. <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>.</p> <p>Nelle singole parcelle o strisce marginali può essere presente anche soltanto una coltura.</p> <p>A partire dal secondo anno di impegno, dovranno essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno.</p> <p>La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.</p> <p>Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.</p>	Non pertinenti

Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Ai margini di appezzamenti coltivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno.; - gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000"; - non sottoporre le fasce inerbite superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (<i>impegno non compensato</i>). <p>Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 1: mantenimento/ introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p>

Per le tre azioni dell'operazione, gli impegni da rispettare si possono in parte sovrapporre con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (*EFA* - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo *Entità del premio annuale*.

2.4.6 Durata

La durata degli impegni è decennale per l'azione 10.1.7/1 e quinquennale per le azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3, con possibilità di proroga.

(>M1) Per le tre azioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2018. (<M1)

2.4.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni o misure del PSR.

2.4.8 Entità del premio annuale

In deroga all'importo massimo stabilito per le "altre utilizzazioni" del suolo dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 ⁽⁹⁾, i premi annuali previsti sono i seguenti:

⁹ L'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 prevede per "altri usi della terra" l'importo massimo di 450€/ettaro/anno ed in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

Azione 10.1.7/1.

Gestione di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (80 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

2.5 OPERAZIONE 10.1.8 ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO

2.5.1 Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono il ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.8	***				

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.5.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

2.5.3 Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Potranno essere adottate procedure di selezione degli interventi ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE)	1- Priorità rispetto alla specie allevata	5 punti per la specie caprina
		5 punti per la specie ovina

1305/2013. I criteri di selezione in coerenza con l'impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4, focus area 4a.		3 punti per la specie bovina
---	--	------------------------------

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno).

2.5.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono ammessi al sostegno gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono indicate nella tabella seguente:

SPECIE	RAZZE
OVINA	Sambucana
OVINA	Garessina
OVINA	Frabosana
OVINA	Saltasassi
OVINA	Tacola
OVINA	Delle Langhe
OVINA	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
CAPRINA	Vallesana
CAPRINA	Roccoverano
CAPRINA	Grigia delle Valli di Lanzo

Per beneficiare dell'aiuto, i capi devono essere iscritti al rispettivo Libro Genealogico o al Registro Anagrafico. Le schede descrittive delle razze interessate sono contenute nell'Allegato del PSR "Descrizione delle razze a rischio di estinzione Misura 10", scaricabile dal sito web regionale al link:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-02/allegati_psr_v6.1.zip

Le domande sono ammissibili se riguardano almeno 1 UBA nel caso di razze bovine e almeno 0,30 UBA nel caso di razze ovine e caprine.

2.5.5 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare capi delle razze minacciate di abbandono mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf	Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE) CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000); CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004); CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi

	<p>(Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i.</p> <p>CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p> <p>Attività minime: Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg. (UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).</p>
<p>Mantenere in allevamento nel corso del quinquennio un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale.</p>	<p>Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)</p> <p>CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000)</p> <p>CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004)</p> <p>CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i.</p> <p>CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p>

Il numero dei capi indicati nella domanda di sostegno (1° anno) e sottoposto ad impegno, costituisce il riferimento numerico iniziale. Tale riferimento può comprendere capi inferiori ai 6 mesi.

Il mantenimento dei capi nell'arco del quinquennio, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali descritte al paragrafo omonimo della Parte III, viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno. L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento. Il finanziamento dell'aumento del numero di capi richiesto nel corso degli anni è condizionato dalla disponibilità finanziaria dei fondi.

Viene richiesto di fornire:

- in domanda il marchio auricolare dei capi oggetto di sostegno, acquisito tramite collegamento BDN;
- la certificazione rilasciata da ASSONAPA anche tramite ARA Piemonte, dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico o al Registro anagrafico corredata da file con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

2.5.6 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 15 maggio 2019.

2.5.7 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

L'operazione, non essendo correlata alla superficie, non dà origine a cumulabilità a livello di premio per ettaro sulla medesima superficie con le altre operazioni e misure, ma è compatibile ad esempio con: 10.1.1 "Produzione integrata", impegni di base e impegni facoltativi aggiuntivi, 10.1.3.1 "Tecniche di minima lavorazione", 10.1.3.2 "Tecniche di semina su sodo", 10.1.5.1 "Distribuzione di effluenti con interrimento immediato", 10.1.5.2 "Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande", 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazioni di canidi sui pascoli collinari e montani", 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", Misura 11 "Produzione biologica", Misura 13.1.1. "Indennità compensativa nelle zone montane".

2.5.8 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti

Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento tra il sostegno dello Sviluppo Rurale e gli aiuti della domanda unica, viene effettuata la seguente demarcazione dei pagamenti: i beneficiari del pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili alla presente operazione non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'art. 52 del regolamento (UE) 1307/2013 per i medesimi capi. Il pagamento infatti non sarebbe giustificabile a livello economico.

L'individuazione dei capi animali verrà effettuata con il supporto dei sistemi informativi.

2.5.9 Entità del premio annuale

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
(...)	(...)
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

In deroga¹⁰ all'importo massimo concedibile, il premio annuale consiste in 400 euro per ogni UBA di tutte le razze autoctone minacciate di abbandono. I capi animali di età inferiore ai 6 mesi non costituiscono oggetto di premio.

¹⁰ L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 200€ per UBA e prevede in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

2.6 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

2.6.1 Cumulabilità fra impegni

Il sostegno può essere cumulato sulla stessa superficie tra varie operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili¹¹. I casi di cumulabilità di impegni ammessi dal PSR sono specificati nella trattazione di ciascuna operazione.

Durante il periodo di attuazione di un impegno agro-climatico-ambientale, è consentito assumere nuovi impegni della misura 10 in aggiunta a quello già attivato, mediante una domanda di sostegno riferita a un nuovo bando, nel rispetto delle condizioni di compatibilità fra gli impegni. Il periodo di applicazione dei nuovi impegni decorre dall'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno riferita al nuovo bando.

2.6.2 Conversione degli impegni

Per conversione di impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione o azione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10 o della misura 11 "Agricoltura biologica", purché questi nuovi impegni risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati¹². La conversione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno originario. Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Gli impegni riferiti alle operazioni 10.1.4 o 10.1.7 assunti nell'ambito del presente bando possono derivare dalla conversione di impegni in corso delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa) o 10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili). I benefici ambientali di tale conversione derivano dalla destinazione improduttiva o dalla coltivazione di piante foraggere su superfici in precedenza investite a seminativi o fruttiferi, che comportano un maggiore impatto ambientale anche se soggette agli impegni agroambientali sopra citati.

2.6.3 Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione degli impegni di un'altra operazione/azione della Misura 10, che si protraggono per gli anni rimanenti del periodo

¹¹ articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

¹² le condizioni da rispettare per concedere la conversione sono fissate dal par. 1 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

di impegno originario. La normativa prevede che l'adeguamento degli impegni debba essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno originario¹³.

Nei casi consentiti, l'adeguamento può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

L'adeguamento può assumere, inoltre, la forma di una proroga dell'impegno.

2.6.4 Variazione delle superfici impegnate

Secondo quanto specificato nel PSR vigente, gli impegni delle operazioni/azioni 10.1.7/2, 10.1.9 (e di conseguenza 10.1.6) non si applicano ad appezzamenti fissi. In questi casi, infatti, la variazione delle superfici non compromette la finalità dell'impegno e sono verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n. 1305/2013. Il numero di ettari oggetto di impegno può pertanto variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. L'eventuale variazione delle particelle e degli ettari interessati viene comunicata presentando le domande di pagamento negli anni successivi al primo.

Per le altre operazioni e azioni della misura 10 gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi.

2.6.5 Estensione delle superfici sotto impegno

Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, gli aumenti di superficie in corso di impegno possono essere oggetto di sostegno *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

2.6.6 Trasferimento degli impegni e dei terreni

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento fissato dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014.

La domanda di pagamento con trasferimento viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà

¹³ Le condizioni per concedere l'adeguamento sono fissate dall'art.14, par.2 del reg. (UE) n.807/2014: a) la conversione deve avere effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente deve essere notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato deve includere gli impegni interessati.

essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.¹⁴

CARATTERISTICHE CHE POSSONO ASSUMERE GLI IMPEGNI A PARTIRE DAL 2° ANNO (NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO)

In ogni anno successivo a quello di adesione, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite all'anno di impegno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

Per poter aderire a una o più operazioni/azioni nell'ambito del presente bando, è necessario presentare secondo le modalità ed entro i termini stabiliti *una domanda di sostegno e pagamento* nel primo anno del periodo di impegno (quinquennale o decennale).

In caso di ammissione al regime di sostegno, occorrerà presentare con le medesime modalità una *domanda di pagamento* in ognuno degli anni successivi del periodo di impegno.

3.1 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 47, paragrafo 3

Per poter presentare la domanda di sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'*Anagrafe agricola unica* del Piemonte;
- aver costituito il *fascicolo aziendale* elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il *piano di coltivazione*
- aver compilato la *consistenza zootecnica* aziendale.

I CAA sono accreditati dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili sul sito web dell'Arpea:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

L'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale è condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici e costituisce la base per le verifiche connesse. (art. 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015).

Informazioni dettagliate per l'iscrizione all'Anagrafe agricola sono disponibili sul sito della Regione Piemonte alla pagina web:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/339-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte-2>

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

Alla notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, si producono effetti giuridici a partire dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le particelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

La domanda è compilabile sotto forma di menu con la possibilità di selezionare, in uno stesso modello, una o più operazioni della misura 10 e le relative azioni. In corrispondenza delle selezioni effettuate la procedura informatica propone le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. La **sottoscrizione** della domanda avviene con modalità diverse a seconda del tipo di presentazione prescelta:

- *tramite l'ufficio CAA*, con firma grafometrica o con firma apposta al formato cartaceo (nel secondo caso è necessario che il CAA conservi in allegato alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso di validità);
- *in proprio*, con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n. 3/2015, che si può apporre mediante le credenziali di accesso ottenute dal sistema o di accesso mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Domande veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni. È importante sottoscrivere in modo consapevole i requisiti e le prescrizioni che l'azione prevede e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con il reg. 1306/2013 e s.m.i., con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno¹⁵.

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'operazione /azione di cui trattasi.¹⁶

¹⁵ Articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg. nell'ambito di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo al sostegno di cui all'art. 28 del reg. (UE)1305/2013.

¹⁶ Articolo 24 *Principi generali*, paragrafo 1, lettere a) e b) del reg. (UE) 809/2014 della Commissione

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. UE 679/2016 e s.m.i.), pubblicata sul portale www.sistemapiemonte.it, in apertura del servizio on-line.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,(cfr il paragrafo *Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679*).

3.2.1 Modalità grafica

L'art. 17, par. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica). Con Decisione di esecuzione della Commissione c(2018) del 17.05.2018 l'Italia , tra gli altri, è stata autorizzata a derogare all'art. 17, par.2 per quanto riguarda l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

- A decorrere dall'anno di domanda 2019, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente;
- a decorrere dall'anno di domanda 2020 , a tutti i beneficiari.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono aver compiuto le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come "Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale" è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di sostegno/pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'art. 17, par. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'art. 5, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzino uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017. Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

Piano di coltivazione grafico

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione predisposto in modalità grafica è propedeutico alla presentazione della domanda grafica. Esso viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante.

Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").

2) Dichiarare la superficie

Il richiedente deve confermare la "superficie calcolata" oppure rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1). La "superficie calcolata" dal sistema e confermata dal beneficiario costituisce la "superficie dichiarata".

3) Aggiunta di informazioni

nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area nel corso dell'anno (per esempio ortive o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere compilate e trasmesse mediante il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) secondo le seguenti modalità:

- a) *tramite l'ufficio CAA* che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe della propria azienda e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione è a pagamento. Chi si rivolge a un CAA non ha necessità di richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.
- b) *in proprio*, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare per conto dell'azienda sul portale regionale (<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml>), ottenendo in tal modo *login* e *password* e utilizzando i servizi di compilazione *on line* disponibili sul portale www.sistemapiemonte.it, oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>

Altrimenti gli interessati possono utilizzare l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto): <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>

Occorrerà scegliere il procedimento PSR 2014-2020 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - Sottomisura 10.1: Domande di sostegno e pagamento (Nuove adesioni) 2019. In caso di compilazione tramite CAA, quest'ultimo garantisce la correttezza dei dati contenuti nelle domande ed ha l'obbligo di metterle a disposizione della Pubblica Amministrazione per le aziende con preavviso di controllo in loco e negli altri casi in cui può essere richiesto.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA può prendere visione in qualsiasi momento della propria domanda mediante lo stesso CAA oppure utilizzando le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio *on-line* "PSR 2014-2020" consente di conoscere autonomamente lo stato di avanzamento delle proprie pratiche, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la trasmissione telematica la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa non costituisce prova di presentazione della domanda.

3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Come illustrato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le **ore 23:59:59** del (>M1) **17 giugno 2019**¹⁷. (<M1)

3.5 DOMANDA DI MODIFICA

Le variazioni ad una domanda di sostegno già trasmessa possono essere fatte presentando una domanda di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande di modifica possibili sono quelle previste dall' **articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.**

Potranno essere accettate le seguenti variazioni, tenendo conto che informaticamente trattasi di domanda multimisura (o multioperazione):

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/parcelle/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- aggiunta di una o più operazioni richieste rispetto alla domanda iniziale (in tal caso la riduzione per ritardo verrà applicata a partire dal 16 maggio 2019 ossia in riferimento alla domanda iniziale);
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti o l'uso del suolo siano rispettati o previsti dall'operazione prescelta della misura 10.

(>M1) In deroga all'art. 15(2) del regolamento (UE) n. 809/2014, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 2019/766 e in combinato disposto con l'art. 12 del reg. (UE) 640/2014, è possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica entro le **ore 23.59.59 del 17 giugno 2019**. (<M1)

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.

(>M1) In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 12 luglio 2019**. Le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più essere accettate (domande irricevibili). (<M1)

¹⁷ (>M1) Termine stabilito in base al reg. (UE) 2019/766, in deroga all'art. 13 (Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento) del reg. (UE) 809/2014, in combinato disposto con l'art. 12 del reg. (UE) 640/2014 (<M1)

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Nel caso in cui vengano presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno (e di pagamento) o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle/particelle agricole che presentano inadempienze¹⁸.

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

La presentazione tardiva della domanda è disciplinata dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i.

Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno e pagamento è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento (cfr par. 3.1.4), per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza prestabilita.

La presentazione tardiva è altresì consentita nel caso di documenti, contratti o altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per il sostegno in questione. Tuttavia se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, cioè a 25 giorni consecutivi, la domanda è irricevibile (ossia non può più essere accettata) e non è possibile accordare all'interessato il sostegno richiesto.

Il *termine ultimo* per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del (>M1) 12 luglio 2019.** (<M1)

3.7 SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario può incorrere in situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda stessa mediante comunicazioni riguardanti:

- la revoca parziale o totale oppure la rinuncia totale della domanda,
- gli errori palesi compiuti nella compilazione,
- le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che si sono verificate.

3.7.1 Revoca parziale o totale

Il richiedente può ritirare del tutto la domanda o solo in parte, quindi riducendo la superficie. La comunicazione **di revoca parziale o totale** può essere fatta in qualsiasi momento, attraverso il

¹⁸ Articolo 15, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

sistema informativo regionale.

Tuttavia, la richiesta non può essere ritenuta ammissibile se è già stato comunicato al richiedente da parte dell'autorità competente l'intenzione di svolgere un controllo o se in seguito a un controllo l'interessato è stato informato del riscontro di inadempienze o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.¹⁹

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale di uno più impegni aggiuntivi facoltativi
- revoca di una o più operazioni tra quelle richieste a premio.

La comunicazione deve contenere il nome e il CUA del titolare della domanda, il numero della domanda (azione/operazione) oggetto di rinuncia o ritiro. Essa viene presentata attraverso il sistema informativo.

Qualora la comunicazione di rinuncia (o ritiro) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. L'Arpea stabilirà di campagna in campagna il termine ultimo per la presentazione.

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di **rinuncia totale**. Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.7.2 Richiesta di correzione di errori palesi

Il richiedente può chiedere di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi allegati quando il beneficiario si accorga di aver fornito dati sbagliati in modo evidente (errori palesi). Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere facilmente individuati dall'Autorità competente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda o nei documenti²⁰.

La comunicazione deve avvenire attraverso PEC al Settore competente.

A titolo esemplificativo, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di

¹⁹ Il ritiro delle domande è disciplinato dall'articolo 3 del reg. (UE) 809/2014 della Commissione europea.

²⁰ Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

documentazione obbligatoria e il mancato inserimento di particelle e/o interventi e/o operazioni nella domanda di sostegno o in una domanda di modifica presentata in sostituzione della domanda di sostegno.

In ogni caso per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese, a cura dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

3.7.3 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Il richiedente o il suo rappresentante, quando viene colpito da fatti estranei alla sua volontà tali da impedire la regolare esecuzione degli impegni assunti può presentare un'apposita richiesta di riconoscimento di tali circostanze. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo²¹.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali²² che non determinano la restituzione degli importi già percepiti:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie, ulteriori tipi di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

4.1 COMPETENZE

La **Regione Piemonte** esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98.

²¹ Articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

²² Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La Direzione Agricoltura - Settore A1705A Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

Ai sensi del provvedimento di organizzazione e di revisione delle competenze (D.G.R. n. 11-1409 dell' 11/05/2015, come modificata dalla DGR n. 20-6838 dell' 11 maggio 2018) la Direzione regionale Agricoltura – Settore A1713B Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica è competente della gestione delle misure agroambientali ed in particolare svolge le seguenti funzioni, in base alle convenzioni stipulate con l' ARPEA che ad esso le ha delegate:

- ricevimento delle domande,
- istruttoria, del controllo,
- approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, il Settore A1713B predispone gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propone all'ARPEA per il pagamento.

L'**ARPEA** (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento, indicate in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

I **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola** (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il **CSI-Piemonte** fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

4.2.1 Assegnazione dei punteggi

L'ammissibilità delle domande di sostegno è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, i tipi di utilizzo del suolo ai quali ciascuna operazione/azione è applicabile, il raggiungimento di superfici o importi minimi.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base a criteri di selezione che privilegiano zone prioritarie per valori o criticità ambientali, sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati per ciascuna operazione/azione nella Parte II del presente bando.

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che corrispondono ai punteggi che costituiscono le priorità per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Il criterio riguardante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, applicabile a parità di punteggio per alcune operazioni, viene verificato attraverso la presenza dell'informazione nella sezione Manodopera (che utilizza un'interoperabilità con l'INPS) del fascicolo aziendale aggiornato dai CAA.

4.2.2 Formazione delle graduatorie

La Direzione regionale agricoltura prenderà atto dei punteggi e della collocazione delle domande in ordine secondo il paragrafo precedente.

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di sostegno per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Verranno verificati i punteggi secondo i criteri di selezione esposti nei paragrafi di ogni azione/operazione e verrà stilata la graduatoria regionale per ogni operazione (o ove esistenti, per ogni azione) in base al punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione delle azioni/operazioni (Parte II).

Confrontate le risorse economiche messe a disposizione con il presente bando rispetto all'importo finanziario richiesto per ogni azione/operazione (tenuto conto, altresì, di eventuali abbattimenti del livello di premio per ricondurlo agli importi massimi della Misura 10) verranno stabiliti i seguenti raggruppamenti di domande:

- 1. domande ammissibili e finanziabili fino all'utilizzo delle risorse annuali (un quinto del budget totale) messe a disposizione;
- 2. domande ammissibili ma non finanziabili, in quanto in graduatoria occupano posizioni successive al gruppo 1;
- 3. domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse (con motivazione espressa).

Eccezionalmente, le domande con situazioni particolari la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate ad uno dei raggruppamenti di cui sopra "con riserva".

La graduatoria sarà approvata in modo definitivo per ogni operazione (e per ogni azione dell'op. 10.1.4) mediante Determinazione Dirigenziale (>M1) entro 90 giorni dal termine ultimo (12 luglio

2019) per la presentazione tardiva delle domande di sostegno²³, e riporterà in allegato le categorie di domande descritte. (<M1)

4.2.3 Gestione delle graduatorie

A causa della connotazione degli impegni agro-climatico-ambientali, legati alla stagionalità degli interventi agronomici, non è prevista la ridefinizione delle domande finanziabili in base a minori utilizzi di risorse risultanti dalle verifiche istruttorie. Pertanto non sono previsti scorrimenti delle graduatorie. Eventuali economie delle risorse destinate al presente bando potranno essere utilizzate per ulteriori bandi in anni successivi.

4.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande ammissibili e finanziabili rispetto alle risorse disponibili ed assegnate con il presente bando, saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 saranno non istruibili.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande nell'ordine dei raggruppamenti forniti dall'Arpa o preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati verificheranno ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione/operazione, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

4.3.1 Principi generali dei controlli

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci²⁴.

Le domande di sostegno (e di pagamento) sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

²³ vedere il paragrafo *Tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi* nella Parte V

²⁴ Art. 59 del Reg. UE 1306/2013

4.3.2 Controlli amministrativi²⁵

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

Le domande della Misura 10 dopo le verifiche del sistema integrato di gestione e controllo ad opera dell'Organismo pagatore svolte con l'ausilio del telerilevamento (e fotointerpretazione) vengono passate nello stato "istruibile" per lo svolgimento dell'attività degli Enti istruttori, ad esclusione delle domande che richiedono ancora delle correzioni da parte dei CAA.

Le verifiche svolte nell'ambito dei controlli amministrativi riguardano:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- verifica delle condizioni di ammissibilità;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi auto attribuiti (ad esempio per l'adesione a più operazioni della Misura 10 o ad altre Misure);
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi dell'Unione europea;
- che gli impegni e altri obblighi inerenti la misura/operazione/azione di sostegno siano soddisfatti.

Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l'osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

Se del caso, le constatazioni sulla conformità relativi ai controlli svolti per il regime dei pagamenti diretti (Allegato I del reg. (UE) 1307/2013) e/o il sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo (quale la misura 10) sono oggetto di una comunicazione incrociata all'autorità competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente.

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

4.3.3 Controlli in loco²⁶

Riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti da ARPEA.

Si cita il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i.

²⁵ I controlli amministrativi sono disciplinati dagli artt 28 e 29 del reg. (UE) 809/2014 e dall'art. 74 del reg. (UE) 1306/2013

²⁶ I controlli in loco sono disciplinati dalla sezione 2 (artt. 37-41) del reg. (UE) 809/2014

I controlli in loco possono essere preceduti da un *preavviso*, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.²⁷

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE)809/2014.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Sono anche previsti controlli in loco specifici sul rispetto della "*condizionalità*" che riguardano l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013. Le regole di condizionalità vengono definite a livello nazionale e recepite a livello regionale con cadenza pressoché annuale.

4.3.4 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

4.3.5 Esiti dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

- norme dell'Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento,

²⁷ Articolo 25 del reg. (UE) 809/2014

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- norme nazionali: Decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 : <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e l'analogo DM per il 2019 che risulta in via di pubblicazione>>
- norme regionali: Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto <<PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016>> e s.m.i. ; successivi provvedimenti attuativi (Determinazioni dirigenziali) per le operazioni della Misura 10, in particolare:
 - Determinazione dirigenziale n. 829 del 10.08.2017 (allegato B) per l'operazione 10.1.4;
 - Determinazione dirigenziale n. 534 del 11.05.2018 (allegato 1) per l'operazione 10.1.6;
 - Determinazione dirigenziale n. 829 del 10.08.2017 (allegato C) per l'operazione 10.1.7, come modificata dalla DD n. 764 del 17.07.2018;
 - Determinazione dirigenziale n. 534 del 11.05.2018 (allegato 2) per l'operazione 10.1.8.

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

a) mancato rispetto:

- delle condizioni di ammissibilità,
- degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,
- della condizionalità,
- dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;

b) differenza di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo e differenza tra il numero degli animali dichiarato in domanda ed il numero degli animali accertato in fase di controllo.

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni o di altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato. L'art. citato stabilisce:

- ✓ il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- ✓ il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
 - impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure
 - se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei *criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi* sono riportati nell'Allegato 4 del DM n. 1867 del 18/1/2018. Sulla base dei criteri regionali definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. vengono definite le riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. per le singole operazioni/azioni.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM n. 1867 del 18/1/2018.

b) Difformità di superficie e difformità del numero di animali

Per quanto riguarda le difformità nelle dichiarazioni delle *superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e la *difformità nel numero di animali* dichiarati e i loro effetti sugli importi dei premi, le conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per le Misure SIGC dell'Arpea.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.²⁸

4.3.6 Verbali di istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, con le relative motivazioni;
- negativo, con le relative motivazioni.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il

²⁸ Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013

termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4.3.7 Chiusura delle istruttorie

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile, viene comunicato al titolare della domanda via PEC inviata tramite il sistema informativo dedicato. Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene comunicata l'ammissione a finanziamento.

Per ogni altro dettaglio relativo alle riduzioni ed esclusioni, relativi esiti, riduzioni ed esclusioni si rinvia al Manuale delle procedure e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 di Arpea, citato in precedenza e disponibile al link:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/444-misure-sigc>

4.4 REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.4.1 Requisiti per il pagamento

Pagamento tramite accredito

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata ad uno degli organismi pagatori riconosciuti dal reg. (CE) 1663/95 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Ulteriori precisazioni in merito all'esecuzione dei pagamenti potranno essere effettuate da ARPEA.

4.4.2 Modalità di pagamento

Una volta ultimati tutti i controlli amministrativi e anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, possono essere versati anticipi fino al 75% (salvo eventuali deroghe) per il sostegno concesso dalle misure dello sviluppo rurale cui si applica il sistema integrato di gestione e controllo (tra cui l'articolo 28 del reg. (UE) 1305/2013, ossia la misura 10)²⁹. Questa fase viene eventualmente svolta dall'Arpea.

I saldi potranno essere versati al termine di tutti i controlli istruttori nel caso in cui l'esito sia positivo e l'importo da versare (anche a seguito di riduzioni del pagamento) sia superiore a quanto anticipato. In alternativa, i pagamenti vengono versati in un'unica soluzione al termine di tutti i controlli previsti.

²⁹ Articolo 75 del reg. (UE) 1306/2013

Gli importi dei saldi e dei pagamenti in un'unica soluzione verranno proposti all'Arpea dagli uffici istruttori in elenchi di liquidazione.

4.5 SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebitamente percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebitamente percepito, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebitamente percepito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebitamente percepito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebitamente percepito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La partecipazione al procedimento amministrativo è normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

A tale proposito si precisa che il procedimento "Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili e dell'elenco delle domande di sostegno non ammissibili presentate nell'ambito delle operazioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020" inizierà il giorno successivo alla scadenza per la presentazione tardiva delle domande di sostegno e il suo avvio verrà comunicato con

pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 21-6908 del 25.05.2018 avente per oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione (ecc.)", i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le domande di sostegno (e di pagamento) sono i seguenti:

- (>M1) la valutazione dell'ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (12/7/2019) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando. (<M1)

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale che approva la graduatoria delle domande ammissibili. La pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume valore di notifica alle aziende collocate nella medesima graduatoria.

Responsabile del procedimento: Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

Riguardo i tempi dello svolgimento delle fasi riferite alle domande di pagamento la competenza è in capo all'organismo pagatore Arpea

5.3 PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Determinazione dirigenziale di approvazione del bando e determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (anche on line nella sezione Notizie del Programma di sviluppo rurale (FEASR) <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr>, nel sito web dei bandi in Amministrazione trasparente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte> con aggiornamenti periodici);
- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione agricoltura con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>

5.4 RIESAMI/RICORSI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. In particolare, si applica l'art. 10 bis nel caso in cui l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di pagamento. Pertanto, prima di adottare il relativo provvedimento di rigetto, l'ufficio è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ufficio procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Tale provvedimento di rigetto è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

- entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio. A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale svolge un'attività di mediazione con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che esercitano un pubblica funzione o di interesse pubblico, a vantaggio dei cittadini.

Il Difensore civico interviene con sollecitudine nel chiedere conto all'amministrazione del suo operato con riferimento al reclamo presentato dal cittadino, contribuendo a migliorare la relazione fra cittadini ed istituzioni; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.³⁰

5.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento citato, anche denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

³⁰ Testo tratto dal paragrafo 15.1.2.2 Disposizioni per l'esame dei reclami del PSR 2014-2020

- I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati ;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2020 ad ogni accesso al link www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti

5.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo

rurale e la condizionalità;

- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 497 del 17.01.2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (in via di pubblicazione);
- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1867 del 18.01.2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Gazzetta ufficiale Serie gen. n. 80 del 06.04.2018, supp. ord. n.15);
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Norme e documentazione Organismo pagatore Arpea

- Manuale Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.
<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/444-misure-sigc>
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

Atti regionali

- Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e in ultimo con DGR n. 18-8483 del 1° marzo 2019, disponibile sul sito regionale al link:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-02/programme_2014it06drp009_6_1_it_per_sito.pdf

- Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016” (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>
- Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per le operazioni:
Determinazione dirigenziale n. 829 del 10.08.2017 (allegato B) per l’operazione 10.1.4;
Determinazione dirigenziale n. 534 del 11.05.2018 (allegato 1) per l’operazione 10.1.6 ;
Determinazione dirigenziale n. 829 del 10.08.2017 (allegato C) per l’operazione 10.1.7, come modificata dalla DD n. 764 del 17.07.2018;
Determinazione dirigenziale n. 534 del 11.05.2018 (allegato 2) per l’operazione 10.1.8.

Guida al PSR 2014-2020, misure in sintesi:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

Nell’ambito del PAN:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

5.7 CONTATTI

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico specializzato per le informazioni amministrative dell’agricoltura, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

E’ possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L’Assistenza applicativa ai Procedimenti del PSR 2014/2020 è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00, festivi esclusi.